

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

**INDICAZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI FORMATORI DEI PERCORSI FORMATIVI IN TEMA DI SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DLGS 81/08 OPERANTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA**



Sommario

PREMESSA	3
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP E ASPP)	6
CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.....	10
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, ALLO SMONTAGGIO E ALLA TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	14
CORSO DI ABILITAZIONE PER OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73, COMMA 5 DEL D.LGS. 81/08	18



PREMESSA

La formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro è individuata dal legislatore quale misura generale di tutela al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Il decreto legislativo 81 del 2008 definisce la formazione quale processo educativo attraverso il quale trasferire, ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Al fine di dare efficace compimento alle previsioni di carattere generale il legislatore nazionale ha previsto specifici obblighi formativi diversificati per le varie figure del sistema aziendale. L'impostazione legislativa attualmente vigente prevede, principalmente, l'introduzione del generale obbligo formativo per ciascuna figura e la puntuale declinazione dei contenuti, durate e modalità formative mediante accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ovvero decreti ministeriali.

A tale contesto generale si aggiunge la legislazione Regionale, esercitata secondo la potestà di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale prevista dalla Costituzione.

Regione Lombardia ha provveduto ad emanare, nel corso degli anni, diversi atti di indirizzo rivolti ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro, cui gli stessi devono attenersi. Ai sensi della normativa locale, Regione svolge un ruolo di governo nell'applicazione degli Accordi per la formazione in materia sicurezza e salute sul lavoro e, mediante le ATS, sorveglia, supporta e assiste la realizzazione dei percorsi formativi.

Nei casi previsti dalla normativa regionale i Servizi PSAL delle ATS verificano ex-ante la correttezza formale e, compatibilmente con la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo, sorvegliano la qualità sostanziale della formazione, anche attraverso ispezioni in loco. In occasione dei controlli nelle aziende, i Servizi PSAL possono, altresì, effettuare verifiche ex-post sulla formazione erogata.



CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni operative previste nel presente documento contengono informazioni utili per i soggetti formatori accreditati al sistema regionale, nonché per tutti i soggetti formatori autorizzati ai sensi di legge, ad erogare i percorsi formativi di cui al D.Lgs. 81/2008, che operano nel territorio di competenza di ATS Milano Città Metropolitana.

I contenuti di seguito riportati hanno inoltre lo scopo di indicare, chiaramente e in modo puntuale, le modalità operative cui i soggetti formatori devono attenersi al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva o, in generale informativi, previsti dalla normazione regionale vigente.

I percorsi formativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro per i quali la normativa regionale ha previsto specifici obblighi da parte dei soggetti formatori nei confronti delle ATS sono i seguenti:

Figura	Riferimento normativo nazionale	Riferimento Regionale
Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08 • Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016 	D.G. Welfare (ex D.G. Sanità): <ul style="list-style-type: none"> • Circolare regionale 17 settembre 2012 - n. 7 • Circolare regionale 13/SAN/2006 • Circolare regionale 21/SAN/2006 • Circolare regionale 32/SAN/2006
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08, • Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, • Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 • Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016 	D.G. Welfare (ex D.G. Sanità): <ul style="list-style-type: none"> • Circolare regionale 17 settembre 2012 - n. 7 • Circolare regionale 13/SAN/2006 • Circolare regionale 21/SAN/2006 • Circolare regionale 32/SAN/2006
Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 116, comma 2 del D.Lgs 81/08 e smi • Allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi 	D.G. Welfare (ex D.G. Sanità): <ul style="list-style-type: none"> • Circolare regionale 24/SAN/2007
Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 136, comma 6 del D.Lgs 81/08 • Allegato XXI del D.Lgs 81/08 	D.G. Welfare (ex D.G. Sanità): <ul style="list-style-type: none"> • Circolare regionale 24/SAN/2007



<p>Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08, • Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 • Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016 	<p>D.G. Welfare (ex D.G. Sanità / Salute):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circolare regionale 25 ottobre 2013 - n. 20 • Circolare regionale 26 novembre 2013 - n. 21 • Decreto n. 7535 del 18/09/2015 <p>D.G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.d.s. 7472 del 5/8/2013
---	---	---

La documentazione regionale di riferimento è liberamente consultabile sul sito di Regione Lombardia.

Per una più facile consultazione è possibile collegarsi direttamente cliccando sul seguente bottone:



Regione
Lombardia



CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP E ASPP)

1. QUADRO NORMATIVO

Art. 32 del D.lgs. 81/08

Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016 n. 128

Circolari Regione Lombardia – DG Welfare:

- 13/SAN/06
- 21/SAN/06
- 32/SAN/06
- N. 7 del 2012

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale;
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
 - Ministero della salute
 - Ministero dello sviluppo economico



- Ministero dell'Interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza
 - Formez
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione)
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/08, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime devono essere accreditate secondo il modello di accreditamento regionale ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI AI SENSI DELLA NOMRATIVA REGIONALE

I corsi di formazione devono essere erogati dai soggetti formatori autorizzati ai sensi di legge e secondo le indicazioni di cui alla normativa sopra indicata.

Obbligo di comunicazione di inizio corso ad ATS

La circolare 21/SAN/06, al punto 2, prevede che i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia per erogare servizi di istruzione e formazione professionale hanno l'obbligo di inviare, **almeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività formativa**, una comunicazione di avvio corso, **secondo il modello di cui all'allegato 1 della circolare**. La comunicazione deve contenere:

- Estremi del decreto di accreditamento a Regione Lombardia (ovvero numero di iscrizione, ID operatore, data di iscrizione, sezione dell'albo)



- Autocertificazione relativa al possesso di esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza
- Autocertificazione relativa all'impegno ad utilizzare docenti che posseggano i requisiti previsti dalla normativa vigente
- Calendario del corso con indicate:
 - Sede
 - Articolazione giornaliera delle lezioni
 - Programmi con elenco degli argomenti e durata di ciascun modulo
 - Sede e giorni e orari delle verifiche finali di apprendimento
- Nome del responsabile del progetto formativo e relativo CV
- Numero dei partecipanti
- Autodichiarazione in merito alla tenuta del registro di presenza
- Autodichiarazione in merito all'obbligo di frequenza con assenze massime consentite pari al 10% del monte orario complessivo

Per ATS Milano tale comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC:

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Verbale delle verifiche finali – obbligo di comunicazione ad ATS

Tutti i soggetti formatori (accreditati e ope legis) ai sensi del punto 3 della circolare 21/SAN/06 devono trasmettere alla ATS competente per territorio i verbali delle prove di accertamento finali. **A tal fine i soggetti formatori devono utilizzare, esclusivamente, il modello di cui all'allegato 4 della circolare citata.**

A tale modello va inoltre allegato:

- Descrizione della metodologia delle valutazioni
- Esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti
- Dati identificativi completi degli idonei secondo il modello di cui all'allegato 5 della circolare

Per ATS Milano tale comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC:

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Con riferimento ai soggetti ope legis l'invio della comunicazione ha lo scopo di garantire la tracciabilità dei percorsi formativi realizzati.



Attestati di frequenza

Gli attestati vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori, così come previsto dall'ASR 128/2016. I soggetti formatori, accreditati o *ope legis*, possono utilizzare i modelli di attestato di cui agli alla circolare 7/2012, così da uniformare e facilitare il riconoscimento degli stessi sul territorio regionale.

Aggiornamento

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per i corsi di aggiornamento.

Survey Monkey (solo per RSPP E ASPP - art. 32 D.Lgs 81/08)

Per quanto riguarda la certificazione finale, oltre alla trasmissione informatizzata dei verbali alle cassette postali della SC PSAL mediante l'utilizzo dei modelli sanciti dall'Accordo Stato Regioni, è prevista anche la compilazione di schede consultabili accedendo alla piattaforma SurveyMonkey (si veda il link sul sito web distinto per competenza territoriale).

La SC PSAL si avvale di uno strumento di indagine quale SurveyMonkey per facilitare l'attività di raccolta dati e l'aggiornamento del database in uso in quanto esso permette di visualizzare graficamente i risultati in tempo reale, senza cadere in errore.

Le sezioni dedicate si compongono di una serie di questionari a cui rispondere apertamente e/o, in alcuni casi, selezionando le voci da un elenco a comparsa.

Mancato invio delle comunicazioni

Ai sensi della circolare 21/SAN/06 il mancato invio della comunicazione di avvio corso da parte dei soggetti formatori accreditati, ovvero l'invio oltre i termini previsti, compromette il rilascio degli attestati ovvero il riconoscimento della validità dell'attività formativa.



CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

QUADRO NORMATIVO

art. 34, comma 2, del D.lgs. 81/08

Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 223 e del 25 luglio 2012 n. 153

Circolari Regione Lombardia – DG Welfare:

- 13/SAN/06
- 21/SAN/06
- 32/SAN/06
- N. 7 del 2012

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) L'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- d) l'INAIL;
- e) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le PA di Trento e Bolzano,
- f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- g) altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
- h) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- i) gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/08;
- j) i fondi interprofessionali di settore;



k) gli ordini e i collegi professionali del settore specifico di riferimento.

Qualora i soggetti indicati dal punto c) al punto k) sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI AI SENSI DELLA NOMRATIVA REGIONALE

I corsi di formazione devono essere erogati dai soggetti formatori autorizzati ai sensi di legge e secondo le indicazioni di cui alla normativa sopra indicata.

Obbligo di comunicazione di inizio corso ad ATS

La circolare 7/2012, al punto 6, prevede che, in coerenza con l'impianto organizzativo già definito per la formazione di RSPP/ASPP con le circolari regionali 13/SAN/2006, 21/SAN/2006 e 32/SAN/2006, i corsi di formazione del d.l. che intende assumere il ruolo di RSPP ex Accordo art. 34, commi 2 e 3 sono erogati secondo le stesse prassi lì individuate.

I soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia per erogare servizi di istruzione e formazione professionale hanno l'obbligo di inviare, **almeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività formativa**, una comunicazione di avvio corso, **secondo il modello di cui all'allegato 1 della circolare, aggiornato a cura del soggetto formatore**. La comunicazione deve contenere:

- Estremi del decreto di accreditamento a Regione Lombardia (ovvero numero di iscrizione, ID operatore, data di iscrizione, sezione dell'albo)
- Autocertificazione relativa al possesso di esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza
- Autocertificazione relativa all'impegno ad utilizzare docenti che posseggano i requisiti previsti dalla normativa vigente
- Calendario del corso con indicate:
 - Sede
 - Articolazione giornaliera delle lezioni
 - Programmi con elenco degli argomenti e durata di ciascun modulo
 - Sede e giorni e orari delle verifiche finali di apprendimento
- Nome del responsabile del progetto formativo e relativo CV
- Numero dei partecipanti
- Autodichiarazione in merito alla tenuta del registro di presenza
- Autodichiarazione in merito all'obbligo di frequenza con assenze massime consentite pari al 10% del monte orario complessivo



Per ATS Milano tale comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC:

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Verbale delle verifiche finali – obbligo di comunicazione ad ATS

Tutti i soggetti formatori (accreditati e ope legis) ai sensi del punto 3 della circolare 21/SAN/06 devono trasmettere alla ATS competente per territorio i verbali delle prove di accertamento finali. **A tal fine tutti i soggetti formatori devono utilizzare, esclusivamente, il modello di cui all'allegato 4 (aggiornato a cura del soggetto formatore) della circolare citata.**

A tale modello va inoltre allegato:

- Descrizione della metodologia delle valutazioni
- Esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti
- Dati identificativi completi degli idonei secondo il modello di cui all'allegato 5 della circolare

Per ATS Milano tale comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC:

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Con riferimento ai soggetti ope legis l'invio della comunicazione ha lo scopo di garantire la tracciabilità dei percorsi formativi realizzati.

Attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza, di prima abilitazione, sono **rilasciati esclusivamente dall'ATS quando il corso è stato realizzato da un soggetto accreditato** e questi ne ha trasmesso alla ATS la preventiva comunicazione e documentazione prevista a corredo. Il modello dell'attestato è riportato nell'Allegato 1 della circolare 7/2012. Il rilascio dell'attestato è soggetto al pagamento dei diritti sanitari come da tariffario in uso in ATS.

Gli attestati di frequenza sono rilasciati direttamente dal soggetto formatore che realizza il corso quando questo è legittimato (ope legis). Il modello dell'attestato, privo di logo regionale, è riportato nell'Allegato 2 della circolare 7/2012.

Gli attestati di frequenza per i corsi di aggiornamento sono rilasciati direttamente dal soggetto formatore sia esso accreditato o legittimato. Trovano comunque applicazione le disposizioni circa gli obblighi di comunicazione ad ATS.



Aggiornamento

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per i corsi di aggiornamento.

Survey Monkey (solo per art 34 D.Lgs 81/08)

Per quanto riguarda la certificazione finale, oltre alla trasmissione informatizzata dei verbali alle cassette postali della SC PSAL mediante l'utilizzo dei modelli sanciti dall'Accordo Stato Regioni, è prevista anche la compilazione di schede consultabili accedendo alla piattaforma SurveyMonkey (si veda il link sul sito web distinto per competenza territoriale).

La SC PSAL si avvale di uno strumento di indagine quale SurveyMonkey per facilitare l'attività di raccolta dati e l'aggiornamento del database in uso in quanto esso permette di visualizzare graficamente i risultati in tempo reale, senza cadere in errore.

Le sezioni dedicate si compongono di una serie di questionari a cui rispondere apertamente e/o, in alcuni casi, selezionando le voci da un elenco a comparsa.

Mancato invio delle comunicazioni

Ai sensi della circolare 21/SAN/06 il mancato invio della comunicazione di avvio corso da parte dei soggetti formatori accreditati, ovvero l'invio oltre i termini previsti, compromette il rilascio degli attestati ovvero il riconoscimento della validità dell'attività formativa.



CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, ALLO SMONTAGGIO E ALLA TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

QUADRO NORMATIVO

articoli 136 e 116 del D.lgs. 81/08

Allegato XXI del D.lgs. 81/08.

D.G. Welfare (ex D.G. Sanità) circolare regionale 24/SAN/2007

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL);
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;
- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- g) Scuole edili.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL);
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;



- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;
- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- g) Scuole edili;
- h) Ministero dell'interno Corpo dei Vigili del Fuoco;
- i) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

Ai sensi della circolare regionale 24/SAN/07 Oltre ai soggetti che si definiscono legittimati in quanto espressamente citati dall'allegato XX del D.Lgs. 81/2008, possono realizzare corsi di formazione e aggiornamento i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) accreditamento dalla Regione Lombardia in conformità ai criteri per l'accreditamento
- b) dimostrano il possesso di esperienza biennale professionale maturata nella formazione in ambito di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- c) dimostrano la disponibilità o l'impegno ad utilizzare per le docenze solamente personale con esperienza, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e personale con esperienza professionale pratica, documentata, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio dei ponteggi e/o personale con esperienza formativa, documentata, nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e loro utilizzo in ambito lavorativo.

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI AI SENSI DELLA NOMRATIVA REGIONALE

I corsi di formazione devono essere erogati dai soggetti formatori autorizzati ai sensi di legge e secondo le indicazioni di cui alla normativa sopra indicata.

Obbligo di comunicazione di inizio corso ad ATS

La circolare 24/SAN/07, al punto 3, prevede che, Per garantire ai soggetti formatori accreditati il riconoscimento dei corsi da loro svolti, e alle ATS la possibilità di esercitare funzioni di controllo circa la correttezza e la qualità della formazione dai medesimi erogata, **questi devono, con almeno 30 giorni di anticipo, inviare alle ATS sul cui territorio il corso viene realizzato, una comunicazione**, come da modello di cui all'allegato 1 della citata circolare, contenente i seguenti punti:



- Estremi del decreto di accreditamento a Regione Lombardia (ovvero numero di iscrizione, ID operatore, data di iscrizione, sezione dell'albo)
- autocertificazione relativa al possesso di esperienza biennale professionale maturata nell'ambito della formazione nella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Autocertificazione relativa all'impegno ad utilizzare docenti che posseggano i requisiti previsti dalla normativa vigente
- autocertificazione relativa all'impegno a rispettare per le attività pratiche i rapporti istruttore/allievi specifici;
- autocertificazione relativa alla disponibilità delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali necessari alla realizzazione degli specifici moduli pratici per ciascun allievo;
- calendario del corso con indicate:
 - sede,
 - articolazione giornaliera e programmi con elenco degli argomenti,
 - tempo e distribuzione secondo le diverse metodologie di insegnamento dedicato a ciascuno di essi
 - sede degli addestramenti e delle prove pratiche di verifica finale
 - nome del Responsabile del progetto formativo e, a corredo, il suo curriculum vitae;
 - numero dei partecipanti;
- Autodichiarazione in merito alla tenuta del registro di presenza
- Autodichiarazione in merito all'obbligo di frequenza con assenze massime consentite pari al 10% del monte orario complessivo

Per ATS Milano tale comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC:

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Verbale delle verifiche finali – obbligo di comunicazione ad ATS

Tutti i soggetti formatori (accreditati e ope legis) ai sensi del punto 4 della circolare 24/SAN/07 devono trasmettere alla ATS competente per territorio i verbali delle prove di accertamento finali. **A tal fine tutti i soggetti formatori devo utilizzare, esclusivamente. Il modello di cui all'allegato 4 della circolare citata.**

A tela modello va inoltre allegato:

- Esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti
- Dati identificativi completi degli idonei secondo il modello di cui all'allegato 5 della circolare

Per ATS Milano tale comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC:

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it



Con riferimento ai soggetti *ope legis* l'invio della comunicazione ha lo scopo di garantire la tracciabilità dei percorsi formativi realizzati.

Attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza, di prima abilitazione, sono **rilasciati esclusivamente dall'ATS quando il corso è stato realizzato da un soggetto accreditato** e questi ne ha trasmesso alla ATS la preventiva comunicazione e documentazione prevista a corredo. Il modello dell'attestato è riportato nell'Allegato 6 della circolare 24/SAN/07. Il rilascio dell'attestato è soggetto al pagamento dei diritti sanitari come da tariffario in uso in ATS.

Gli attestati di frequenza sono rilasciati direttamente dal soggetto formatore che realizza il corso quando questo è legittimato (*ope legis*). Il modello dell'attestato, privo di logo regionale, è riportato nell'Allegato 6 della circolare 24/SAN/07.

Gli attestati di frequenza per i corsi di aggiornamento sono rilasciati direttamente dal soggetto formatore sia esso accreditato o legittimato. Trovano comunque applicazione le disposizioni circa gli obblighi di comunicazione ad ATS.

Aggiornamento

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per i corsi di aggiornamento.

Mancato invio delle comunicazioni

Ai sensi della circolare 24/SAN/07 il mancato invio della comunicazione di avvio corso da parte dei soggetti formatori accreditati, ovvero l'invio oltre i termini previsti, compromette il rilascio degli attestati da parte di ATS ovvero il riconoscimento della validità dell'attività formativa.



CORSO DI ABILITAZIONE PER OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73, COMMA 5 DEL D.LGS. 81/08

1. QUADRO NORMATIVO

art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08

Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 n. 53

D.G. Welfare (ex D.G. Sanità / Salute):

- Circolare regionale 25 ottobre 2013 - n. 20
- Circolare regionale 26 novembre 2013 - n. 21
- Decreto n. 7535 del 18/09/2015

D.G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- D.d.s. 7472 del 5/8/2013

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali);
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. 81/08, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione;
- g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione;



h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione;

i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI AI SENSI DELLA NOMRATIVA REGIONALE

I corsi di formazione devono essere erogati dai soggetti formatori autorizzati ai sensi di legge e secondo le indicazioni di cui alla normativa sopra indicata.

Obbligo di comunicazione di inizio corso

Non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva ad ATS circa l'avvio dei corsi formativi in argomento.

Ai sensi della circolare 20/2013, per le sole aziende utilizzatrici che intendono svolgere limitatamente ai propri lavoratori attività formativa sull'uso delle attrezzature di lavoro, in coerenza con le regole vigenti, Regione Lombardia ha stabilito, con decreto n. 7472 del 5 agosto 2013 (pubblicato su BURL, SO n. 32 del 9 agosto 2013), che le stesse debbano:

- profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione, di cui all'Allegato 1 dello stesso
- registrarsi nel sistema informativo regionale <https://gefo.servizirl.it/> e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo.

Le aziende utilizzatrici profilate erogano attività di formazione e di aggiornamento esclusivamente in Lombardia, presso la/e propria/e unità locale/i ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio.

Registro informatizzato regionale (vedasi pagina web dedicata).

Al fine di costituire il registro informatizzato degli operatori abilitati all'uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73 comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previsto alla lettera B), punto 5 dell'Accordo, il responsabile del progetto formativo trasmette alla ATS competente – quella sul cui territorio si realizza il corso – i dati relativi ai partecipanti idonei, secondo il tracciato elettronico in Allegato 2 della circolare 20/2013.



Per ATS Milano le informazioni richieste dovranno essere trasmesse solo ed esclusivamente compilando le schede consultabili accedendo al link di seguito riportato:

<https://it.surveymonkey.com/r/869NLZG>

Le sezioni dedicate si compongono di una serie di questionari a cui rispondere apertamente e/o, in alcuni casi, selezionando le voci da un elenco a comparsa.

Attestati di frequenza

In coerenza con l'impianto organizzativo definito con la Circolare regionale n. 7 del 17 settembre 2012 l'attestato di abilitazione è rilasciato direttamente dal soggetto che realizza il corso, secondo il modello riportato nell'Allegato 1 della circolare 20/2013, privo di logo regionale.

Aggiornamento

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per i corsi di aggiornamento.